DEFINIZIONE DI IMPRESA ARTIGIANA

Imprenditore artigiano

È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali previsti, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni o di prestazioni di servizi.

L'impresa artigiana può essere esercitata sia in forma individuale che in forma collettiva. In presenza dei requisiti richiesti dalla Legge n. 443 dell'8 agosto 1985 (legge-quadro per l'artigianato), discende **l'obbligo** di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, tenuto presso la CCIAA, che consente di poter accedere alle specifiche agevolazioni previste. In linea generale, date le condizioni richieste dalla norma, l'impresa artigiana è solitamente di piccole dimensioni e l'artigiano è infatti considerato piccolo imprenditore dall'articolo 2083 del Codice Civile.

L'esercizio di impresa artigiana può essere svolto dal singolo imprenditore mediante ditta individuale, dove l'imprenditore risponde di tutte le obbligazioni contratte nell'esercizio della propria attività con l'intero patrimonio personale o impresa familiare, costituita dall'imprenditore con il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado.

In base alle disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge-quadro (Legge n. 443/1985), è definito imprenditore artigiano la persona fisica che:

- esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare, l'impresa artigiana;
- assume la piena responsabilità dell'impresa;
- svolge in misura prevalente il proprio lavoro all'interno dell'azienda.

L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso di requisiti tecnico-professionali previsti da specifiche norme in relazione all'attività concretamente svolta.

Impresa artigiana collettiva

È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali e con gli scopi di cui alla Legge n. 443/85, è costituita ed esercitata in forma di società a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

Pertanto l'impresa artigiana in forma collettiva può essere esercitata mediante l'utilizzo delle seguenti forme giuridiche:

- **società in nome collettivo**: i soci hanno una responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dalla società; se l'atto costitutivo non individua gli amministratori, l'amministrazione spetta a ciascun socio, disgiuntamente dagli altri;
- **società cooperative (Legge n. 59/92 e Nuovo Diritto Societario titolo VI C.C.)**: devono avere uno scopo mutualistico procurando ai soci beni o servizi, oppure possibilità di lavoro a condizioni più convenienti e possono avere sia responsabilità limitata, sia illimitata. Secondo l'art. 2522 del Nuovo Diritto Societario, per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove. Può essere costituita una società cooperativa con almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme delle S.r.l. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. La legge determina il numero minimo dei soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative. Per l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, la compagine sociale deve essere composta solo da soci persone fisiche, e la maggioranza dei soci deve svolgere in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo;
- **società in accomandita semplice (Legge n. 133/97 entrata in vigore dal 4/7/1997)**: ciascun socio accomandatario deve partecipare all'attività in modo prevalente, essere in possesso dei requisiti richiesti per l'imprenditore individuale, ed inoltre non deve essere socio di altra società in accomandita semplice o unico socio di altra S.r.l. unipersonale artigiana;
- **società a responsabilità limitata unipersonale (Legge n. 133/97 entrata in vigore dal 4/7/1997)**: l'unico socio deve essere ammistratore unico e in possesso dei requisiti richiesti per l'imprenditore individuale, ed inoltre non deve essere unico socio di altra S.r.l. unipersonale o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice artigiana; il Consiglio di Amministrazione è ammesso solo se formato da due persone, a condizione che il Presidente sia il socio unico e che a parità di voti il suo abbia la prevalenza.

L'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane è **obbligatoria** in presenza dei requisiti sopradetti, ad esclusione delle s.r.l. con pluralità dei soci.

Società a responsabilità limitata pluripersonale

A seguito delle modifiche apportate alla legge-quadro per l'artigianato dalla Legge n. 57/2001, è consentita, su opzione, l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane anche:

- alle imprese costituite ed esercitate in forma di società a responsabilità limitata che operino nei limiti dimensionali e con gli scopi di cui alla Legge-quadro, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.

L'iscrizione ai fini previdenziali ha decorrenza dalla data di presentazione della domanda, ad eccezione dei seguenti casi:

- conferimento
- trasferimento
- impresa inattiva al R.I.

Incompatibilità

L'imprenditore artigiano può essere titolare solamente di un'impresa artigiana e non può quindi partecipare all'attività di altre imprese artigiane, nelle quali può essere unicamente socio di capitale.
Il titolare di un'impresa artigiana può svolgere contemporaneamente anche un'altra attività di tipo commerciale e rimanere iscritto all'Albo purché l'attività artigiana, in termini di tempo-lavoro, sia prevalente rispetto a quella commerciale.
L'imprenditore artigiano o i soci partecipanti non possono essere dipendenti con orario superiore al part-time del 50% dell'orario contrattualmente stabilito (20 ore settimanali).

Imprese escluse

In base alle disposizioni contenute nell'art.3 della legge-quadro, non possono essere iscritte all'Albo artigiani:
- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società che esercitano le seguenti attività:
  - agricola,
  - di somministrazione di alimenti e bevande,
  - di intermediazione,
  - di prestazione di servizi commerciali e attività connesse, ad eccezione del caso in cui tali attività siano strumentali e accessorie all'esercizio della propria attività.

Inoltre sono incompatibili con la qualifica artigiana le attività di:
- coltivatore diretto
- mediatore.

Limiti dimensionali

Ai fini dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, l'articolo 4 della legge-quadro prevede degli specifici limiti dimensionali diversi a seconda del tipo di attività svolta:
- impresa che lavora in serie (con lavorazione non del tutto automatizzata): massimo 9 dipendenti, compresi gli apprendisti fino a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a 12, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- impresa che non lavora in serie: massimo 18 dipendenti, compresi gli apprendisti fino a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a 22, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: massimo 32 dipendenti, compresi gli

apprendisti fino a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a 40, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

- impresa di costruzioni edili: massimo 10 dipendenti, compresi gli apprendisti fino a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a 14, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- impresa di trasporto: massimo 8 dipendenti.
- Secondo il parere della Commissione Regionale per l'Artigianato del 5/3/2003, l'assunzione di apprendisti da parte di impresa artigiana di autotrasporto può considerarsi legittima, sempre che siano rispettati i rapporti fra numero di apprendisti e limiti dimensionali consentiti (massimo 8 dipendenti, compresi apprendisti fino a 4; il numero massimo di dipendenti può essere elevato a 10, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti).

Calcolo dei limiti

Per la **verifica dei limiti dimensionali** si deve precisare che:

- i dipendenti sono computati qualunque sia la mansione da loro svolta;
- i familiari collaboratori dell'imprenditore che svolgono la loro attività all'interno dell'impresa sono considerati ai fini dei limiti di cui sopra;
- i soci che svolgono il loro lavoro all'interno dell'impresa, tranne uno, sono considerati ai fini dei limiti di cui sopra;
- i lavoratori a domicilio che non superano il limite di un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati nell'impresa non sono considerati ai fini dei limiti di cui sopra;
- i portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali non sono considerati ai fini dei limiti di cui sopra;
- gli apprendisti diventati operai, impiegati per il tempo massimo di due anni dalla data di qualificazione, non sono considerati ai fini dei limiti di cui sopra;
- i CFL (contratto formazione lavoro) non vengono considerati ai fini dei limiti di cui sopra per tutto il periodo di formazione e per il tempo massimo di due anni da quando vengono confermati;
- i lavoratori part - time incidono per la % di lavoro svolto (es. 2 part - time al 50% valgono per 1 unità).

Ai fini del calcolo **non sono computati**:

- Gli apprendisti passati in qualifica (per un periodo di due anni)
- I lavoratori a domicilio (sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa)
- I lavoratori interinali
- I collaboratori coordinati e continuativi
- Gli invalidi
- Il titolare di impresa individuale
- Uno tra i soci professionalmente partecipanti
- I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro (Legge n. 863/1984, art. 3, comma10)

- I lavoratori disoccupati assunti con contratto di reinserimento di cui all'art. 20 della Legge n. 223/1991 in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione
- I lavoratori assunti con contratto d'inserimento previsto dal D.Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi), ovvero i collaboratori coordinati a progetto.

N.B. Le imprese artigiane che abbiano superato i limiti dimensionali stabiliti dall'art. 4 Legge n. 443/85, fino ad un massimo del 20% e per un periodo **non superiore a tre mesi nell'anno solare**, mantengono l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (art.5 , 6°comma, Legge n. 443/1985).

Commissione Provinciale per l'Artigianato

La Commissione Provinciale per l'Artigianato è organo amministrativo di rappresentanza e di tutela dell'Artigianato e svolge funzioni riguardanti la tenuta dell'Albo Imprese Artigiane e l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica artigiana.
La costituzione, il funzionamento ed i compiti della Commissione Provinciale per l'Artigianato sono disciplinati dalla legge-quadro per l'Artigianato, Legge 08/08/1985 n. 443 e dalla legge di attuazione regionale, L.R. 30/10/2001 n. 32.
La Commissione Provinciale per l'Artigianato, entro 60 giorni dalla presentazione delle domande, delibera in merito a:

- iscrizioni, modifiche e cancellazioni delle imprese artigiane, sia individuali che di società, nell'Albo Imprese Artigiane o nella separata sezione;
- iscrizioni, modifiche e cancellazioni negli elenchi previdenziali.

La mancata comunicazione all'interessato entro il termine di 60 giorni vale come accoglimento della domanda stessa.
Avverso i provvedimenti della Commissione Provinciale per l'Artigianato può essere esperito ricorso alla Commissione Regionale per l'Artigianato (Bologna, viale Aldo Moro n. 44), ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 443/85, nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione e, in caso di ulteriore rigetto, al Tribunale entro altri 60 giorni.

La Commissione Provinciale per l'Artigianato, inoltre, dispone la revisione periodica dell'Albo, esprime pareri e formula proposte su piani di formazione professionale e di istruzione artigiana, rilascia certificati di qualifica ed abilitazione professionale per l'esercizio delle attività di acconciatore (Legge n. 174/2005) e di estetista (Legge n. 1/90).

ISCRIZIONI

Iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane

L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane **è obbligatoria**, ad esclusione delle società a responsabilità limitata con pluralità di soci per le quali l'iscrizione è facoltativa.

L'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane:

- è costitutiva dell'impresa artigiana;
- è condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni a favore di imprese artigiane;
- comporta l'annotazione nella Sezione Speciale Artigiani del Registro delle Imprese della Camera di Commercio con la seguente prassi:
  a) le Ditte Individuali presentano solo la domanda di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane
  b) le Società vengono iscritte "inattive" al Registro delle Imprese e, all'atto della presentazione della domanda all'Albo Imprese Artigiane, vengono annotate nella Sezione Speciale Artigiani;
- comporta l'iscrizione del titolare o di tutti i soci che partecipano all'attività, negli elenchi nominativi degli artigiani (INPS) ai fini assicurativi e previdenziali. Negli elenchi previdenziali vengono iscritti, su domanda del titolare, anche eventuali familiari collaboratori, ovvero i familiari entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, che abitualmente e prevalentemente collaborano con il titolare nell'esercizio dell'impresa artigiana;
- gli effetti costitutivi delle iscrizioni decorrono dalla data della delibera di iscrizione da parte della Commissione Provinciale per l'Artigianato, mentre gli effetti di iscrizione ai fini previdenziali decorrono dal momento effettivo di inizio dell'attività artigiana.

Requisiti Soggettivi

- Cittadinanza italiana, o di uno dei paesi della CEE, o di uno dei paesi aderenti all'EFTA;
- Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno rilasciato per:
- **>>**lavoro autonomo
  >> lavoro subordinato
  >> inserimento nel mercato del lavoro
  >> motivi familiari
  >> motivi umanitari
  >> motivi di protezione sociale

>> attesa occupazione
>> motivi straordinari (art. 5 c. 6 Legge n. 40/98);

- Maggiore età;
- Partecipazione in misura prevalente e continuativa, anche manuale, al processo produttivo;
- Possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizie, facchinaggio etc.), per le società è sufficiente che i requisiti tecnico-professionali siano posseduti da uno dei soci professionalmente partecipanti all'attività;
- Non essere lavoratore dipendente a tempo pieno, oppure lavoratore a tempo parziale con part-time superiore al 50%.

Requisiti Oggettivi

- Autonomia aziendale, in quanto è l'imprenditore che deve avere la titolarità dei mezzi di produzione assumendone la diretta gestione ed i rischi;
- Rispetto dei limiti dimensionali (art. 4 della Legge n. 443/85).

Modalità di iscrizione all'Albo

Per ottenere l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane deve essere presentata apposita domanda di iscrizione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, presso la CCIAA territorialmente competente in base alla sede dello svolgimento dell'attività artigiana.
La domanda di iscrizione deve essere presentata entro 30 gg. dalla data di inizio attività, **con marca da bollo** da € 14,62 - trattandosi di istanza alla Pubblica Amministrazione - utilizzando il **Mod. 1** per l' iscrizione ditte individuali e il **Mod. 2** per l' iscrizione società (modulistica in distribuzione presso la CCIAA e disponibili sul sito www.bo.camcom.it), ed allegando la seguente documentazione:

- richiesta di iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani (**Mod. 13/M**) per il titolare o per ogni socio che partecipa all'attività ed eventuali collaboratori familiari;
- Intercalare " **D** " (dichiarazione di non partecipazione in altre imprese artigiane);
- Intercalare " **NI** " (dichiarazione degli addetti all' attività, strumentazione, ecc.);
- fotocopia di un documento in corso di validità del titolare o legale rappresentante;
- autodichiarazione del possesso del permesso di soggiorno e fotocopia del permesso stesso;
- autodichiarazione del possesso di eventuali autorizzazioni;
- versamento dei diritti di segreteria (vedi TABELLA B) allo sportello, o versati sul c/c 76925312 intestato a C.C.I.A.A. Bologna – Diritti C.P.A.;
- attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio (SOLO DITTE INDIVIDUALI); ad oggi € 88,00 sul c/c 16774408 intestato a Camera di Commercio di Bologna - Diritto Annuale - Nuove Iscrizioni (il pagamento può essere effettuato entro 30 gg. dalla data d'inizio attività).

Imprese individuali

Nella domanda d'iscrizione **devono** essere presenti i seguenti dati:
- **generalità del titolare**: nome, cognome, codice fiscale, luogo di nascita, data di nascita, numero di telefono, comune di residenza, indirizzo di residenza, C.A.P., cittadinanza;
- **nome della ditta:** è il *nome* sotto il quale l'imprenditore svolge la sua attività, che può essere liberamente formata, ma deve contenere il cognome o la sigla dell'imprenditore (art. 2563 c.c.);
- **sede** (dove viene svolta l'attività): in caso di attività svolte presso terzi la sede può coincidere con la residenza del titolare;
- **descrizione dell'attività e data d'inizio della stessa**;
- **iscrizione in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri:** ove previsto;
- **possesso di Licenze ed Autorizzazioni:** ove previsto per le attività regolamentate.

L'originale della domanda deve essere sottoscritto dal titolare dell'impresa.

Società

Le società che intendono iscriversi all'Albo Imprese Artigiane devono:
1. dopo la costituzione, trasmettere telematicamente la domanda di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna (solitamente tale domanda di iscrizione viene trasmessa dal Notaio presso il quale viene redatto l'atto costitutivo);
2. rispettare i requisiti indicati nella TABELLA A, riportata alla fine di questo capitolo;
3. entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività (ad esclusione delle attività regolamentate da leggi speciali), la società deve presentare domanda di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane, usando il modulo in distribuzione presso le sedi della Camera di Commercio e disponibile sul sito internet www.bo.camcom.it. Tale iscrizione sostituisce la comunicazione di inizio attività presentata normalmente al Registro Imprese con il Mod. S5.

La domanda di iscrizione va presentata in originale e deve contenere i seguenti dati:
- **denominazione o ragione sociale**, codice fiscale della società;
- **forma giuridica;**
- **sede legale**;
- **descrizione dell'attività e data di inizio della stessa**;
- **iscrizione in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri:** ove previsto;
- **possesso di Licenze ed Autorizzazioni:** ove previsto per le attività regolamentate;
- **elenco dei soci partecipanti e degli eventuali soci non partecipanti**.

L'originale della domanda deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti, in particolare:
- in caso di iscrizione di S.n.c.: è necessaria la firma di un **legale rappresentante**
- in caso di iscrizione di S.a.s.: è necessaria la firma di un socio **accomandatario**

- in caso di iscrizione di S.r.l. a socio unico: è necessaria la firma del **socio unico** (che deve essere Amministratore unico oppure Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove presente un Consiglio d' Amministrazione con un massimo di due consiglieri)
- in caso d' iscrizione di S.r.l.: è necessaria la firma del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, oppure dell'Amministratore Unico.

Ai fini della validità della sottoscrizione è necessario allegare inoltre la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Collaboratori familiari (art. 230 bis c.c.)

Il titolare di ditta individuale e i soci partecipanti di società (sia di persone che di capitali), che si avvalgono dell'apporto di collaboratori o coadiuvanti familiari per l'esercizio dell'attività d'impresa in via abituale e prevalente, devono comunicarlo all'Albo delle Imprese Artigiane.

I collaboratori iscrivibili sono:

GRADO DI PARENTELA E AFFINITÀ		
PARENTELA ENTRO IL 3° GRADO		
PARENTI		
GRADI	***In linea retta***	***In linea collaterale***
1°	I genitori, il figlio e il coniuge	---
2°	Il nonno o la nonna ed il nipote	I fratelli e le sorelle
3°	Il bisavolo o la bisavola (bisnonni) e il pronipote	Lo zio o la zia ed il nipote da fratello o sorella
AFFINITÀ ENTRO IL 2° GRADO		
GRADI	***Affini***	
1°	I suoceri, con i generi e le nuore. Il patrigno e la matrigna, con i figliastri	
2°	I cognati (va notato che il coniuge del cognato non è affine. Cioè non sono miei affini i cognati e le cognate di mia moglie, nè sono affini tra loro i mariti di due sorelle).	

Non sono iscrivibili:
- la moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote (affinità di 3° grado)
- i cugini (parentela di 4° grado).

Modulistica: Mod. 13/M in distribuzione presso le sedi della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna e disponibile sul sito internet www.bo.camcom.it

Compilazione: vanno indicati cognome, nome, luogo e data di nascita, rapporto di parentela e codice fiscale del collaboratore, nonchè data di inizio attività dello stesso
Firma: l'iscrizione o la cancellazione di un collaboratore o coadiuvante familiare deve essere sottoscritta dal titolare o dal socio partecipante**.**

Iter di iscrizione all'Albo

La competenza ad accertare il possesso dei requisiti artigiani da parte di un'impresa spetta esclusivamente alla **Commissione Provinciale per l'Artigianato** che deve verificarli, al fine di evitare il silenzio assenso, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. All'accertamento positivo consegue l'iscrizione nell'Albo e quindi l'attribuzione della qualifica artigiana.
Gli effetti costitutivi dell'iscrizione decorrono dalla data di adozione del provvedimento dell'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane da parte della Commissione.

Per l'esercizio dell'attività d'impresa è necessario richiedere l'attribuzione del numero di **Partita IVA**. La richiesta deve essere effettuata all'Ufficio delle Entrate.
L'iscrizione all'**INAIL** è obbligatoria per tutti coloro che effettivamente svolgono la propria attività all'interno dell'impresa. Contestualmente all'inizio attività è necessario comunicare all'INAIL territorialmente competente il tipo di lavoro effettuato, l'ubicazione della sede di lavoro e l'indicazione delle persone soggette a rischio d'infortunio.

Iscrizioni d'ufficio

La Commissione Provinciale per l'Artigianato, a seguito di notizia diretta o di altri elementi conoscitivi, può disporre in ogni momento, con proprio atto, l'avvio della procedura di accertamento d'ufficio a carico di imprese attive ma non iscritte all' Albo Artigiani, in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge.
Una volta accertata l'iscrivibilità, l'impresa viene invitata entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della notifica a regolarizzarsi in tal senso. Trascorso il termine concesso, la Commissione delibera l'iscrizione d'ufficio comminando le relative sanzioni amministrative.

SOCIETA' ISCRIVIBILI: CONDIZIONI

TABELLA A

S.n.c. e Società Cooperative	Devono ricorrere i requisiti richiesti per l'impresa individuale ed inoltre: 1. la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo; 2. almeno uno dei soci partecipanti all'attività deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, facchinaggio, etc.); 3. il lavoro deve avere funzione preminente sul capitale.
S.a.s.	Devono ricorrere i requisiti richiesti per l'impresa individuale ed inoltre: 1. ciascun socio accomandatario, indipendentemente dal numero degli accomandanti, deve esercitare personalmente e professionalmente l'attività artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo; 2. almeno uno dei soci accomandatari deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, facchinaggio, etc.); 3. ciascun socio accomandatario non deve essere socio unico di S.r.l. artigiana o socio accomandatario in altra S.a.s. artigiana.
S.r.l. unipersonali	Devono ricorrere i requisiti richiesti per l'impresa individuale ed inoltre: 1. il socio unico deve esercitare personalmente e professionalmente l'attività artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo; 2. il socio unico non deve essere socio unico di altra S.r.l. artigiana o socio accomandatario di S.a.s. artigiana; 3. il socio unico inoltre deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, facchinaggio, etc.); 4. il socio unico deve essere amministratore unico oppure, nel caso in cui sia presente un consiglio di amministrazione, deve rivestire la carica di Presidente.

S.r.l. pluripersonali	Dal 4 aprile 2001 hanno diritto al riconoscimento della qualifica artigiana e alla conseguente iscrizione nell'Albo provinciale anche le S.r.l. pluripersonali, a condizione che si presenti domanda alla Commissione Provinciale per l'Artigianato; per le S.r.l. pluripersonali l'iscrizione all'Albo non è obbligatoria. Devono ricorrere i requisiti richiesti per qualificare l'impresa come artigiana ed inoltre: 1. la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso in cui la società sia composta di soli due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e nell'impresa il lavoro deve avere funzione preminente sul capitale; 2. i soci partecipanti devono detenere la maggioranza del capitale sociale; 3. i soci partecipati devono detenere la maggioranza degli organi deliberanti (assemblea e consiglio di amministrazione); 4. i soci partecipanti NON devono essere necessariamente tutti amministratori della società, purchè, come esposto al punto n. 3, detengano la maggioranza del consiglio di amministrazione e dell'assemblea; 5. i soci non partecipanti possono essere componenti del consiglio di amministrazione, purchè la maggioranza dei consiglieri sia composta dai soci partecipanti detentori della maggioranza del capitale sociale; 6. è possibile che il consiglio di amministrazione sia composto da amministratori esterni (non soci) purchè, come nel punto precedente, la maggioranza dei consiglieri sia composta da soci artigiani detentori della maggioranza del capitale sociale; 7. il Presidente del consiglio di amministrazione NON deve essere necessariamente un socio partecipante; 8. nel caso in cui la società abbia un amministratore unico, è iscrivibile solo se l'amministratore unico è un socio partecipante.
Consorzi/Società consortili	I Consorzi e le Società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane devono iscriversi nella sezione separata dell'Albo delle Imprese Artigiane (art. 6 della legge quadro per l'artigianato n. 443/85). In caso di Consorzi e/o Società consortili composti da imprese artigiane ed imprese non artigiane l'iscrizione nella separata sezione diventa condizione necessaria per accedere alle agevolazioni previste per le imprese artigiane. L'unico requisito richiesto riguarda la loro composizione: le imprese artigiane non devono essere inferiori ai due terzi delle imprese associate e devono detenere la maggioranza degli organi deliberanti.

MODIFICHE

Fatti modificativi

Nel caso di modificazioni di attività, variazione di denominazione e indirizzo, apertura o chiusura di unità locali, variazioni relative alle posizioni dei soci, etc., l'impresa artigiana deve presentare denuncia su appositi modelli disponibili presso l'Albo delle imprese artigiane o sul sito www.bo.camcom.it.
La denuncia di modifica, da presentarsi unicamente all'Albo delle Imprese Artigiane, va effettuata **entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento** nei casi di:

- modificazione di attività
- apertura, modificazione o cessazione di unità locale
- cambio di residenza anagrafica del titolare o di un socio.

In caso di modifiche inerenti la struttura societaria, il termine di 30 giorni decorre dalla data di iscrizione dell'atto presso il Registro delle Imprese.
L'inadempimento dell'obbligo di denuncia, entro il termine predetto, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa.

Modalità di presentazione dei fatti modificativi

Impresa individuale:

- **Mod. 3**: **in bollo** da € 14,62 (esclusa la modifica di residenza del titolare, dei dati anagrafici, del codice fiscale) con firma semplice del titolare, allegando una fotocopia del documento di identità in corso di validità, diritti di segreteria (vedi TABELLA B).

Società:

- **Mod. 4**: **in bollo** da € 14,62 con firma semplice del legale rappresentante, allegando una fotocopia del documento di identità in corso di validità (nel caso di entrata di nuovo socio partecipante all'attività si allegano Mod. 13/M ed intercalare D a firma del socio), diritti di segreteria (vedi TABELLA B);
- **Intercalare P**: **non in bollo** con firma semplice del socio, allegando una fotocopia del documento di identità in corso di validità, diritti di segreteria (vedi TABELLA B), nei casi di:
  - modifica di residenza dei soci
  - dati anagrafici
  - codice fiscale

In caso di trasferimento della sede dell'impresa all'interno della stessa provincia, la variazione deve essere comunicata all'Albo Imprese Artigiane. Se il trasferimento della sede dell'impresa avviene invece in altra provincia, è obbligatorio presentare la cancellazione dall'Albo Imprese Artigiane tenuto dalla CCIAA di provenienza e chiedere l'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane della nuova Provincia.

In caso di **variazione toponomastica**, è sufficiente presentare copia della comunicazione del comune, esente da diritti di segreteria.

Iscrizione, modifica, cessazione di unità locale:

- **Mod. 5**: **in bollo** da € 14,62, con firma semplice del titolare o del legale rappresentante, allegando una fotocopia del documento di identità in corso di validità e diritti di segreteria (vedi TABELLA B). In caso di iscrizione di unità locale, occorre presentare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto annuale per le U.L. (il pagamento può essere effettuato entro 30 gg. dalla data di deposito della domanda di apertura della U.L.):
  - ditta individuale € 18,00
  - società di persone, società di capitale, consorzi e cooperative € 40,00

Richiesta di conservazione dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane in caso di invalidità, morte, interdizione o inabilitazione dell'imprenditore

L'art.5 della Legge n. 443/85 prevede che in caso d'invalidità, morte oppure intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, l'esercizio dell'impresa possa essere assunto, su richiesta, dal coniuge, dai figli (maggiorenni o minori emancipati), oppure dal tutore dei figli minori e che la relativa impresa possa mantenere l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minori.
Per le attività soggette al possesso di particolari abilitazioni (autoriparatori, impiantisti, imprese di pulizia, acconciatori ed estetisti, etc.) è necessario nominare una persona in possesso di tali requisiti, inquadrata contrattualmente nell'azienda, che assuma la direzione tecnica dell'impresa.

Modulistica: Mod. 3 "fatti modificativi" in distribuzione presso le sedi della Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bologna e disponibile sul sito internet www.bo.camcom.it.

Comunione ereditaria

Compilazione: occorre indicare la decorrenza della variazione (data del decesso del titolare) e, nel quadro note, specificare la richiesta di mantenimento dell'iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 5 Legge n. 443/85, elencando i nominativi degli eredi e precisando se partecipano all'attività.

Firma: il modello deve essere firmato da tutti gli eredi del titolare aventi diritto a richiedere il mantenimento dell'iscrizione dell'impresa, allegando copia del proprio documento d'identità in corso di validità.
Allegati: occorre allegare il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmato da tutti gli eredi che si dichiarano tali.

Invalidità, interdizione o inabilitazione

Firma: la persona che assume la gestione dell'impresa.
Allegati: occorre copia del provvedimento accertante l'invalidità, l'interdizione o l'inabilitazione del titolare. Nel caso vi siano eredi minorenni che assumano la gestione dell'impresa, occorre invece allegare copia dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa da parte del Tribunale su parere del giudice tutelare (art. 320, 5° comma, c.c.).

CANCELLAZIONI

La perdita dei requisiti artigiani o la cessazione dell'attività devono essere comunicati entro il termine di 30 giorni dalla data dell'evento.
Nel caso di scioglimento o cancellazione di società, il termine decorre dalla data di iscrizione al Registro Imprese dell'atto di scioglimento.
La cessazione di attività a seguito di atto di cessione d'azienda deve essere depositata all'Albo entro 30 giorni dalla effettiva cessazione, indipendentemente dal deposito dell'atto di trasferimento d'azienda al Registro Imprese. L'inadempimento dell'obbligo di denuncia entro il termine predetto è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa.

La C.P.A. può dare avvio alla procedura di cancellazione d'ufficio quando venga a conoscenza della perdita dei requisiti o della cessazione dell'attività.

Modalità di presentazione per la cancellazione

Ditta individuale:

- **Mod. 7 in bollo** da € 14,62 con firma semplice del titolare, allegando una fotocopia del documento di identità in corso di validità, nei casi di:
  - cessazione attività
  - perdita dei requisiti
  - trasferimento in altra provincia
  - prevalenza dell'attività commerciale
  - superamento dei limiti dimensionali
  - passaggio a lavoro subordinato
  - cessazione della sola attività artigiana, in caso di attività mista.
- **Mod. 7** in caso di decesso del titolare: **in bollo** da € 14,62 con firma semplice di un erede del titolare deceduto, il quale allegherà fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità. In questo caso, la presentazione oltre i termini non verrà sanzionata.

Società:

- **Mod. 7 in bollo** da € 14,62 con firma semplice del legale rappresentante, allegando una fotocopia del documento di identità in corso di validità, nei casi di:
  - cessazione attività
  - trasformazione in società non prevista dalla Legge n. 443/85
  - trasferimento in altra provincia
  - prevalenza dell'attività commerciale
  - scioglimento con o senza liquidazione
  - maggioranza dei soci non partecipanti
  - superamento limiti dimensionali
  - cessazione della sola attività artigiana, in caso di attività mista
  - mancata ricostituzione della pluralità dei soci.

Per le cancellazioni retroattive, vedi capitolo “Fatti previdenziali”.

N.B. Per la decorrenza delle cancellazioni*: qualora si voglia far decorrere gli effetti della cancellazione dal giorno prima del verificarsi dell’evento, specificare l’ultimo giorno di attività artigiana nel riquadro “Note”.*
Per esempio: “Prevalente attività commerciale dal 01/01/2005, cancellazione con effetto dal 31/12/2004”.

CONSORZI E SOCIETÀ CONSORTILI

I Consorzi si configurano quando più imprenditori istituiscono contrattualmente un'organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (art. 2602 c.c.), ovvero il coordinamento della produzione e degli scambi.

Le Società Consortili (con espressa esclusione delle società semplici) si configurano quando assumono come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602 c.c.

La Legge 8/8/1985 n. 443 all'art. 6 prevede due tipologie di Consorzi e Società Consortili, costituite anche in forma di Cooperativa, iscrivibili all'Albo Artigiani:

- **costituiti solo tra imprese artigiane,** per i quali l'iscrizione nella separata sezione dell'Albo Imprese Artigiane è obbligatoria;
- **consorzi e società consortili a composizione mista**, costituita tra imprese artigiane ed imprese industriali di minori dimensioni, per i quali l'iscrizione nella separata sezione diventa condizione necessaria per accedere alle agevolazioni previste per le imprese artigiane e possono adottare quale ditta, insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrono i riferimenti all'artigianato. I Consorzi e le Società Consortili a composizione mista sono iscrivibili allorquando le imprese artigiane associate non siano inferiori ai due terzi delle imprese non artigiane e detengano la maggioranza degli organi deliberanti (assemblea e consiglio di amministrazione).

I Consorzi o le Società Consortili costituiti tra imprese artigiane sono organismi associativi che perseguono finalità che si differenziano notevolmente da quelle proprie delle "Cooperative di produzione e lavoro e/o di lavoro".

I Consorzi tra imprese artigiane iscritte all'Albo Imprese Artigiane sono costituite esclusivamente:

- per l'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese associate;
- per la presentazione collettiva dei prodotti e la commercializzazione degli stessi;
- per l'acquisizione di lavori da affidare in esecuzione alle imprese consorziate;
- per la prestazione di garanzie per favorire l'accesso al credito delle imprese consorziate.

A seguito del parere della Commissione Regionale per l'Artigianato dell'Emilia Romagna, la Commissione Provinciale per l'Artigianato di Bologna, in data 29/11/2004, ha deliberato l'iscrivibilità nella separata sezione dell'Albo Artigiani dei Consorzi di secondo grado, ovvero di organismi costituiti per almeno 2/3 da Consorzi artigiani.

Modalità di iscrizione, modificazione e cancellazione dei Consorzi nella separata sezione dell'Albo

Iscrizione di Consorzio:

- **Mod. 2bis**: **con marca da bollo** da € 14,62, **Intercalare IC** (che elenca tutte le imprese consorziate), statuto e libro soci, diritti di segreteria (vedi TABELLA B).

Fatti modificativi dei Consorzi:

- **Mod. 4bis**: **con marca da bollo** da € 14,62, fotocopia del verbale d'assemblea ed **Intercalare IC** per le nuove imprese consorziate o che recedono dal Consorzio, diritti di segreteria (vedi TABELLA B).

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, entro 30 gg. dal deposito al Registro delle Imprese, sono tenuti a comunicare le modificazioni di fatto e di diritto intervenute successivamente all'iscrizione, ivi compresa ogni modifica relativa al Presidente, al Vice-Presidente e Consiglieri soggetta ad atto notarile, la perdita dei requisiti artigiani di una o più delle imprese associate, nonchè la cessazione del Consorzio o Società consortile.

Ai fini della verifica da parte della Commissione Provinciale per l'Artigianato dei requisiti artigiani, i consorzi di una certa entità possono presentare ogni sei mesi le modifiche intervenute nel semestre precedente, con un unico **Mod. 4bis** (marca da bollo e diritti di segreteria) e tanti **intercalari IC** a seconda delle diverse date in cui si sono verificati gli eventi.

Il Consorzio o la Società Consortile devono chiedere la **cancellazione** dalla separata sezione dell'Albo, nei casi di:

- cessazione attività
- trasferimento in altra provincia
- scioglimento con o senza liquidazione
- perdita dei requisiti, quando le imprese artigiane associate siano inferiori ai due terzi delle imprese non artigiane e non detengano la maggioranza degli organi deliberanti.

Firma: le denunce devono essere sottoscritte dal Presidente del Consorzio, oppure dal legale rappresentante della Società Consortile.

FATTI PREVIDENZIALI

Sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione per la pensione (IVS), la maternità, l'assistenza degli orfani dei lavoratori, l'assistenza sanitaria, i seguenti soggetti:

- titolari e soci dell'impresa artigiana che lavorano nell'azienda;
- familiari collaboratori che lavorano abitualmente e prevalentemente nell'impresa artigiana.

Gli artigiani sono iscritti d'ufficio alla gestione IVS dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani ed è a cura dell'Albo la trasmissione telematica di tutti i fatti previdenziali all'I.N.P.S.

In seguito alle modifiche introdotte dalla Legge n. 133 del 1997, l'iscrizione è obbligatoria anche per l'imprenditore artigiano unico socio di società a responsabilità limitata o socio accomandatario di società in accomandita semplice.

In seguito alle modifiche introdotte dalla Legge n. 57 del 2001, l'iscrizione è obbligatoria anche per i soci, partecipanti all'attività, delle società a responsabilità limitata, che abbiano richiesto l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane.

Obbligo di iscrizione per artigiani che svolgono anche lavoro dipendente

A norma della Legge n. 443/85 e successive modifiche, il titolare di impresa artigiana ha l'obbligo di iscriversi nella relativa gestione INPS, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni: esercizio personale e professionale dell'impresa artigiana con piena responsabilità, svolgimento del lavoro nell'azienda in misura prevalente. Conseguentemente, se l'attività artigiana è prevalente rispetto a quella subordinata (che non deve superare il 50% delle ore previste dal contratto di lavoro o, comunque, le 20 ore settimanali) l'interessato, oltre a rimanere iscritto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti, verrà iscritto anche nella gestione previdenziale degli artigiani.

Iscrizione Previdenziale Retroattiva

Ai soli fini previdenziali, un'impresa individuale o società può chiedere l'iscrizione negli Elenchi Previdenziali per il titolare, i soci partecipanti e/o i collaboratori familiari a far tempo dall'acquisizione dei requisiti artigiani.
Le denunce di iscrizione che indicano come data dell'evento una decorrenza anteriore di oltre **1 anno** dalla data di domanda, devono essere adeguatamente motivate e documentate.

La documentazione da presentare è la seguente:

- **per ogni socio o titolare**: **Mod. 13,** iscrizione all' I.N.A.I.L. dalla data richiesta, iscrizione I.V.A., copie delle dichiarazioni dei redditi o qualsiasi altro documento che il titolare ritenga utile alla dimostrazione dell'effettiva data di inizio dell'attività;
- **per i collaboratori familiari**: **Mod. 13,** atto di impresa familiare, iscrizione all'I.N.A.I.L. dalla data richiesta, copie delle dichiarazioni dei redditi da cui si evinca la divisione del reddito.

Cancellazione Previdenziale Retroattiva

Ai soli fini previdenziali un'impresa individuale o società può chiedere la cancellazione dagli elenchi previdenziali per il titolare, i collaboratori familiari ed i soci partecipanti a far tempo dalla perdita dei requisiti artigiani.
Le denunce di cancellazione che indicano come data dell'evento una decorrenza anteriore di oltre **1 anno** dalla data di domanda devono essere adeguatamente motivate e documentate.

La documentazione da presentare è la seguente:

- **per ogni socio o titolare**: **Mod. 14,** cancellazione dall' I.N.A.I.L. presentata alla data richiesta, cancellazione I.V.A. presentata alla data richiesta, denuncia dei redditi per gli anni in questione, che dimostrino la cessata attività dell' impresa; libretto di lavoro o buste paga comprovanti l'assunzione come dipendente, disdetta delle utenze telefoniche, elettriche ed altre eventuali, scadenza del contratto di locazione dei locali adibiti a laboratorio o qualsiasi altro documento che il titolare ritenga utile alla dimostrazione dell'effettiva data di cessazione dell'attività;
- **per i collaboratori familiari**: **Mod. 14,** atto di scioglimento dell' impresa familiare, cancellazione dall'I.N.A.I.L. presentata alla data richiesta o eventuale documento che comprovi lo status di lavoratore dipendente.

Modulistica: Mod. 13 e Mod. 14 in distribuzione presso le sedi della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna e disponibile sul sito internet www.bo.camcom.it. **Per le denunce relative a fatti previdenziali non sono dovuti né i diritti di segreteria, né l'imposta di bollo.**

ELENCHI DEI MESTIERI ARTISTICI E TRADIZIONALI

Nel 2001 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il D.P.R. n. 288 del 25 maggio 2001, contenente il nuovo elenco dei mestieri artistici e tradizionali, in sostituzione del D.P.R. n. 537 dell'8 giugno 1964. L'art. 4 della Legge-Quadro per l'artigianato denomina, più correttamente, i mestieri come "attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura" e fa riferimento al D.P.R. per quanto riguarda la loro precisa individuazione.
Il nuovo provvedimento riconosce l'importanza economica e culturale del nostro patrimonio artistico e tradizionale, offrendo nuove e maggiori opportunità di sviluppo occupazionale alle imprese. L'elenco definisce una classificazione più ampia (si passa da 103 mestieri a 158) e chiara delle attività artistiche, tradizionali, del restauro e dell'abbigliamento su misura, perché tiene conto di realtà e tradizioni che si sono affermate a livello locale come, per esempio, numerosi tipi di lavorazione e produzione alimentare finora impropriamente ricondotti al settore agricolo.
L'art. 1 del decreto contiene per ciascun settore una definizione generale:

a) **settore delle lavorazioni artistiche:**
sono da considerare lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendano avvio e qualificazione, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione;

b) **settore delle lavorazioni tradizionali:**
sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche in relazione alle necessità ed alle esigenze della popolazione sia residente che fluttuante nel territorio, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo ed aggiornamento;

c) **settore dell'abbigliamento su misura:**
rientrano nell'abbigliamento su misura le attività di confezione e lavorazione di abiti, capi accessori ed articoli di abbigliamento, realizzati su misura o sulla base di schizzi, modelli, disegni e misure forniti dal cliente o dal committente, anche nei normali rapporti con le imprese committenti.

Modulistica: modello di "richiesta di inclusione negli elenchi dei mestieri artistici" in distribuzione presso le sedi della Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bologna e disponibile sul sito internet www.bo.camcom.it, **in marca da bollo** da € 14,62, esente da diritti di segreteria.

Allegati: descrizione dell'attività esercitata e delle modalità di esecuzione della stessa, documentazione fotografica o qualsiasi altro documento che l'impresa ritenga utile al fine dell'inclusione negli elenchi.

DIRITTI DI SEGRETERIA

DOCUMENTO	DIRITTO DI SEGRETERIA* €
VISURA	3,00
CERTIFICATO	5,00
ISCRIZIONE	
con modello cartaceo	31,00
con modalità telematica	15,00
su supporto informatico	21,00
MODIFICA	
con modello cartaceo	10,00
con modalità telematica	5,00
su supporto informatico	8,00
CANCELLAZIONE	gratuita
COPIA ATTI:	
ARCHIVIO CARTACEO	
diritto di richiesta	5,00
+ ogni pagina	0,10
ARCHIVIO OTTICO	
diritto di richiesta	8,00
+ ogni pagina	0,50
ELENCHI SEMPLICI:	
diritto di richiesta	10,00
+ per ogni nominativo	0,10
AUTENTICAZIONE COPIE ATTI	3,00
ATTI NON COMPRESI NEI PRECEDENTI	3,00
Decreto Ministero Sviluppo Economico del 16/6/08 - Tabella B in vigore dal 1/7/08	
DOMANDA DI REQUISITI PER ACCONCIATORI O ESTETISTI	2,00
CERTIFICATO RICONOSCIMENTO REQUISITI	4,00
Fonte: Circolare Regione Emilia-Romagna del 30/12/1998	

* I diritti di segreteria in tabella non comprendono l'eventuale imposta di bollo dovuta.
In caso di presentazione di pratiche allo sportello, l'utenza è tenuta a premunirsi dei bolli prima di arrivare a Palazzo Affari, attualmente nell'edificio non ci sono strutture abilitate alla vendita dei bolli.

Ultimo aggiornamento guida 19/11/2008